



## BILANCIO

# **Enti locali: fino a quale data può essere oggetto di variazione il bilancio di previsione?**

di Manuela Sodini

Seminario di specializzazione

## **Bilancio di previsione e sue variazioni, parere sul fabbisogno di personale e asseverazione e questionario della corte dei conti**

Scopri di più

Come stabilisce l'[articolo 151, D.Lgs. 267/2000](#) (Tuel), gli enti locali ispirano la propria gestione al **principio della programmazione** e, a tal fine, deliberano il **bilancio di previsione entro il 31.12 con riferimento al triennio successivo**. Il termine suddetto (31.12) può essere differito con **decreto del Ministro dell'interno**, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, **in presenza di motivate esigenze**.

Il bilancio di previsione negli enti locali ha **carattere autorizzatorio**, nel senso che le previsioni costituiscono **limite agli impegni di spesa e ai pagamenti**; la funzione autorizzatoria fa riferimento anche alle entrate, di competenza e di cassa, solo in **relazione all'accensione di prestiti**.

È evidente, dunque, che **nel corso dell'anno** si può porre l'esigenza di **apportare variazioni al bilancio di previsione**.

L'[articolo 175, Tuel](#), offre la **possibilità di**:

- **variare il bilancio di previsione**, con riferimento alla competenza per ciascuno dei **tre esercizi che compongono il bilancio di previsione**;
- **variare la previsione di cassa** rispetto alla prima annualità del triennio.

La **competenza a deliberare le variazioni** spetta non solo **all'organo consiliare**, ma anche **all'organo esecutivo** (giunta nei comuni), ovvero ai responsabili della spesa e/o al **responsabile del servizio finanziario**.

A norma dell'[articolo 239, comma 1, lett. b, n. 2, Tuel](#), il **parere dell'organo di revisione** è **necessario per le variazioni di bilancio di competenza del consiglio**; mentre per le **variazioni di competenza dell'organo esecutivo** (giunta nei comuni), del **responsabile finanziario** e dei responsabili dei servizi, **non è previsto il parere dell'organo di revisione**, a meno che non sia



espressamente previsto da norme o dai principi contabili.

Le **variazioni al bilancio di previsione** possono essere deliberate **non oltre il 30.11 di ciascun anno**.

Dopo il 30.11 sono ammesse solo talune variazioni, puntualmente indicate nel richiamato [articolo 175, Tuel](#), che possono essere deliberate **fino al 31.12**.

Le variazioni che possono essere deliberate nel **mese di dicembre** e che **competono all'organo consiliare** riguardano:

- l'istituzione di **tipologie di entrata a destinazione vincolata** e il correlato **programma di spesa**; trattasi di una variazione che permette di modificare il bilancio di previsione per **accogliere stanziamenti di entrate** vincolate, di cui l'ente è venuto a conoscenza solo a fine esercizio, e che vanno a finanziare le relative spese;
- l'istituzione di **tipologie di entrata senza vincolo di destinazione**, con **stanziamento pari a zero**, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio; come precisa il principio contabile [allegato 4/2](#), al D.Lgs. 118/2011, trattasi del caso di accertamento e/o riscossione di entrate per le quali, in bilancio, non è prevista l'apposita "tipologia di entrata" e non è possibile **procedere alla variazione del bilancio**, essendo scaduti i termini di legge (30.11); l'operazione è registrata istituendo, in sede di gestione, apposita voce, con **stanziamento pari a zero**. Tale procedimento è diretto a garantire la corretta applicazione dell'[articolo 7, D.Lgs. 118/2011](#), che prevede il **divieto di imputazione provvisoria** delle operazioni alle partite di giro;
- l'utilizzo delle **quote del risultato di amministrazione vincolato** e accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti; trattasi di una casistica che può presentarsi **in chiusura d'anno** e che permette, ad esempio, la possibilità di **utilizzare un avanzo accantonato per un contenzioso** per far fronte al riconoscimento di debiti fuori bilancio, derivanti da sentenze (che vedono soccombente l'ente) notificate nell'ultima parte dell'anno;
- quelle necessarie alla **reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili**, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle **spese correlate**;
- le variazioni degli stanziamenti riguardanti i **versamenti ai conti di tesoreria** statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.

È importante che, all'interno dell'ente locale, i **responsabili/dirigenti dei servizi siano consapevoli dei limiti temporali** entro cui sono **possibili variazioni agli stanziamenti di entrata e spesa**; è altrettanto importante che **l'organo di revisione** abbia contezza di quali variazioni possono eventualmente essere effettuate nell'ultimo mese dell'anno (dicembre), considerato che su tali variazioni potrebbe **essere chiamato ad esprimersi con un parere**.